REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 8

Riserva a favore dello Stato del provento derivante da maggiorazioni di aliquote dei tributi

Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riservato allo Stato. L'ammontare di cui al comma precedente e' determinato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della giunta regionale.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 15 novembre 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1065
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dell-ordinamento-finanziario-della-regione-valle-d-aosta-1971/art-8-riserva-a-favore-dello-stato-del-provento-derivante-da-maggiorazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it